

CAMERA DEI DEPUTATI

Conversione in legge del decreto-
legge 12 novembre 2010, n. 187,
recante misure urgenti in materia
di sicurezza.

*Relatori: SANTELLI, per la I Com-
missione; SISTO, per la II Commis-
sione.*

N. 1.

EMENDAMENTI

Seduta del 30 novembre 2010

CAPO I

MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1.

*(Disposizioni urgenti per garantire la sicu-
rezza dei luoghi ove si svolgono manifesta-
zioni sportive).*

Sopprimere il comma 1.

1. 3. Bernardini, Beltrandi, Farina Co-
scioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zam-
parutti.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244). - 1. Al comma 93 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « con almeno quattro anni di servizio nella qualifica » sono sostituite dalle seguenti: « con almeno due anni di servizio nella qualifica »;

b) al secondo periodo, le parole: « Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita » sono sostituite dalle seguenti: « Ai dirigenti in possesso di almeno quattro anni nella qualifica rivestita. »

10. 02. Lorenzin, Bertolini, Bianconi, Calabria, Laffranco, Stasi, Stracquadanio, Mariarosaria Rossi, D'Ippolito Vitale.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - (Disposizioni interpretative in materia di specifiche indennità connesse alla funzionalità dei servizi espletati dal personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che tra gli eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi indicati, rientrano anche le indennità operative delle Forze armate e delle Forze di polizia, l'indennità pensionabile delle Forze di polizia, l'assegno funzionale, l'assegno di valorizzazione dirigenziale e il trattamento economico superiore correlato all'anzianità

di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado, gli incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni, le indennità per trasferimento, missione e presenza qualificata in servizio, le altre retribuzioni riferite al trattamento accessorio, le indennità perequative e di posizione, nonché gli emolumenti corrispondenti previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le misure perequative cui all'articolo 8, comma 11-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

10. 055. Lorenzin, Laffranco, Giorgio Conte, Lo Presti, Gregorio Fontana, Di Biagio.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - (Disposizioni in materia di bonifiche di esplosivi). - 1. Fino al definitivo riordino della disciplina concernente le bonifiche da ordigni esplosivi, i prefetti assicurano il coordinamento delle attività di disinnescamento, brillamento e rimozione svolte dal Ministero della difesa, che esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scorporamento dei medesimi ordigni, svolte, su richiesta degli interessati, mediante ditte che impiegano personale formato a cura del medesimo Ministero, la cui assicurazione obbligatoria continua a essere a carico dello Stato.

10. 052. Giulio Marini.

Commissione	Governo